



COMUNE DI MARENE

Verbale del 16/01/2023

Oggetto: provvedimento di verifica (conclusione della fase di verifica) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 4/2008 variante parziale al PRGC n. 37

L'anno 2023 il giorno sedici del mese di gennaio alle ore 9,00, si è riunito l'Organo Tecnico del Comune di Marene (istituito con D.G. 98 del 04/09/2014) formato da: ufficio tecnico del Comune di Marene

premessò:

- che il comune di Marene ha avviato una variante al P.R.G. vigente ai sensi dell'art.17 comma 5 e seguenti della L.R. 56/77 e s.m. ed i. avente come modifiche i seguenti oggetti:
 - Modifica di area produttiva
 - Modifiche di carattere normativo
- che per assolvere gli obblighi previsti dal D.Lgs 152/06 è stato redatto "il Rapporto Preliminare" conformemente all'allegato I del D.Lgs. 4/08, comprendente la descrizione della Variante, le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione della Variante, al fine di verificare la necessità o meno di assoggettabilità a valutazione della Variante stessa;
- che sono stati individuati i soggetti competenti in materia ambientale da consultare in:
 - Provincia di Cuneo, Settore Tutela Ambiente;
 - Arpa Piemonte, dipartimento di Cuneo - Attività istituzionale di produzione;
 - ASL CN 1, Dipartimento di Prevenzione, Servizio igiene e sanità pubblica;
- che il Rapporto Preliminare, con la documentazione urbanistica, è stata fatta pervenire ai soggetti competenti ai fini ambientali precedentemente elencati;
- che tra i soggetti consultati hanno fatto pervenire propri contributi:
 - Provincia di Cuneo prot. 0074045/2022 - Det. Dir. 2221 del 14/12/2022;
 - A.R.P.A. Piemonte nota prot. 00116484/2022 del 21/12/2022;
 - A.S.L. CN 1 nota prot. 0158775 del 19/12/2022;

- che il Comune di Marene ha individuato l’Organo Tecnico (istituito con D.G. 98 del 04/09/2014) quale soggetto atto a svolgere gli adempimenti necessari ai fini V.A.S. inerenti alla Variante Parziale 37 redatta ai sensi dell’art.17 comma 5 e seguenti della L.R. 56/77 e s.m. ed i;

considerato:

- che con la presente e con le precedenti varianti si sono determinate variazioni delle singole aree urbanistiche rientranti nei limiti di legge fissati per i procedimenti ex lege;
- che con la presente variante non si apportano sostanziali modifiche alle zonizzazioni urbanistiche e che non si determina la previsione di nuove aree insediative poste in contesti inedificati in quanto si interviene in ambiti già oggetto di trasformazione urbanistica;
- che si procede nell’ottimizzazione delle previsioni insediative a destinazione produttiva previste nello strumento urbanistico vigente;
- che si interviene sullo strumento urbanistico al fine di adeguare le norme alle nuove direttive sul commercio;
- che si provvede altresì ad aggiornare e recepire situazioni di fatto afferenti all’ambito produttivo;
- che nel complesso non si modifica in modo significativo la dotazione delle aree a standard mantenendo dunque una confacente dotazione di piano;
- che anche per quanto attiene l’ambito residenziale non si prevede di incrementare la CIR prevista e dunque si conferma la volumetria prevista da P.R.G.;
- che le zonizzazioni afferenti ad altri ambiti non connessi alle previsioni di variante non vengono ad essere interessate;

valutato:

- che tutti gli Enti consultati in fase di Verifica di VAS hanno espresso in modo diretto parere di non assoggettamento a Valutazione esplicitando specifiche valutazioni ai quali si rimanda per completezza;
- che la Provincia non ha evidenziato particolari criticità, ed ha ricordato le seguenti condizioni/indicazioni:
 - impossibilità di individuazione di aree non idonee alla localizzazione di impianti da fonte rinnovabile (D.lgs. 387/03);
 - non interferenza con le aree di salvaguardia delle captazioni ad uso potabile;

–impossibilità di prevedere la costruzione di captazioni idriche che consentano la comunicazione tra la falda freatica e le falde profonde ai sensi dell'art. 2, comma 6 L.R. 30 aprile 1996 n° 22 e s.m.i.;

–non interferenza con i diritti delle concessioni legittimamente costituite;

–segnalazione della necessità di acquisire la Concessione di derivazione ai sensi del D.P.G.R. 29/07/2003, n°10/R e s.m.i., in funzione della destinazione d'uso della risorsa, qualora siano previsti nuovi prelievi;

–specificazione che lo stoccaggio in cisterna dell'acqua piovana dalle coperture degli edifici e dalle aree terrazzate, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 10/R e s.m.i., non è soggetta al rilascio di concessione di derivazione.

–segnalazione della necessità di specificare nelle norme di piano che l'approvazione delle varianti di destinazione d'uso del suolo non determina l'attribuzione di una dotazione idrica, e che pertanto, non può essere utilizzata acqua concessa per un differente uso senza che sia stata richiesta specifica variazione della concessione di derivazione.

- che l'ASL non ha evidenziato particolari criticità, ed ha ricordato le seguenti particolari indicazioni:

- Favorire per quanto possibile il principio della limitazione del consumo di suolo;
- garantire la sostenibilità dell'intervento in relazione alla potenzialità ed organizzazione dei sistemi locali di raccolta/smaltimento rifiuti, depurazione acque reflue, nonché di approvvigionamento idrico in relazione all'incremento di densità produttivo/commerciale;
- privilegiare scelte tecniche atte a consentire il risparmio di fonti energetiche ed idriche;
- ottenere la massima riduzione della superficie impermeabile scolante,
- Rivedere il piano di zonizzazione acustica (approvato con DCC N. 46 del 27/11/2013

– che ARPA PIEMONTE non ha evidenziato particolari criticità, ed ha richiesto all'Amministrazione comunale di specificare le strategie e gli indirizzi che si intendano perseguire per garantire la compatibilità ambientale in fase di attuazione degli interventi previsti in variante e provvedere ad individuare adeguati interventi di compensazione a fronte del consumo di suolo; inoltre si raccomandano soluzioni progettuali per garantire la riduzione del fabbisogno energetico ed idrico, la sostenibilità energetico-ambientale (mediante l'utilizzo di impianti e sistemi ecocompatibili derivanti da fonti energetiche rinnovabili), la riduzione della produzione di rifiuti ed il miglioramento della gestione degli stessi, la necessità di piantumare fasce di vegetazione arborea arbustiva a confine dell'area produttiva in questione.

dispone

- che la Variante Parziale 37 redatta ai sensi dell'art.17 comma 5 e seguenti della L.R. 56/77 e s.m. ed i al P.R.I. del Comune di Marene **non** debba essere sottoposta alla valutazione ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 152/06 e s. m. e della D.G.R. 25-2977 del 29/02/2016 richiamando espressamente i pareri resi dai soggetti con competenza in materia ambientale consultati ed in quanto:
- la Variante riguarda ambiti limitati e già interessati da previsioni urbanistiche previgenti o posti in stretta contiguità a questi;
- la Variante non interferisce, con nuove previsioni, con aree protette di rilievo nazionale o regionale (SIC, ZPS, SIR) senza pertanto determinare particolari ricadute negative e neppure si prevedono interferenze dirette o indirette su aree con particolari caratteristiche naturali o sul patrimonio culturale locale;
- che le previsioni non determinano un consumo del territorio operando su ambiti già previsti dal P.R.G.;
- i soggetti interessati ai fini ambientali sono concordi nell'esclusione della Variante dalla valutazione in quanto anch'essi ritengono che non paiano sussistere criticità ambientali di rilievo;
- le previsioni determinano la necessità di integrazione delle Norme di Attuazione con disposti di carattere ambientale paesaggistico secondo quanto evidenziato anche nei pareri resi dai soggetti con competenza in materia ambientale consultati, nel modo seguente:

art. 25: integrare il punto undicesimo del comma 1 nel modo seguente:

le fasi di progettazione e realizzazione del verde dovranno svilupparsi contestualmente a quelle di edificazione in modo da garantire, fin da subito, soluzioni paesaggisticamente apprezzabili.

Integrare inoltre l'art. 25 comma 1 con i seguenti ulteriori punti:

dovrà essere assicurato un idoneo recapito delle acque derivanti dal dilavamento delle superfici scolanti di origine meteorica e non, prevedendo inoltre opportuni trattamenti delle stesse così come indicato dall'articolo 27 del PTA;

al fine di favorire il risparmio idrico deve essere considerata la possibilità di riutilizzare le acque meteoriche depurate e, soprattutto, quelle derivanti dalle coperture, in quanto non potenzialmente suscettibili di inquinamento, opportunamente stoccate, per usi compatibili quali l'irrigazione del verde o per l'impianto antincendio;

dovranno essere previste soluzioni progettuali di qualità funzionale che garantiscano la riduzione del fabbisogno energetico ed idrico, la sostenibilità energetico-ambientale (mediante l'utilizzo di impianti e sistemi ecocompatibili

derivanti da fonti energetiche rinnovabili), la riduzione della produzione di rifiuti ed il miglioramento della gestione degli stessi

- scheda area normativa D4: integrare con le medesime diciture di cui sopra.

L'ORGANO TECNICO COMUNALE

Arch. Graziella Ravera

Firmato digitalmente

Allegati:

- Provincia di Cuneo prot. 0074045/2022 - Det. Dir. 2221 del 14/12/2022;
- A.R.P.A. Piemonte nota prot. 00116484/2022 del 21/12/2022;
- A.S.L. CN 1 nota prot. 0158775 del 19/12/2022;



CI:7.5.1 2022 / 42
N:2312 / 2022

SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO

Oggetto: L.R. 5.12.1977, N. 56, ART. 17 COMMA 5 - COMUNE DI MARENE: VARIANTE PARZIALE N. 37 AL PRG E CONTESTUALE VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS, ADOTTATA CON DCC N. 34 DEL 14.11.2022 - PARERE

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che

Ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77 "Tutela ed uso del suolo", come modificato dalle LLRR 3/2013 e 17/2013, il Comune di MARENE ha trasmesso copia alla Provincia della delibera di adozione e relativi elaborati della Variante Parziale n. 37 al PRG, comprensivi del documento di verifica per l'assoggettabilità a VAS – adottata con DCC n. 34 in data 14.11.2022 – per la pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come variante parziale, al rispetto dei parametri di cui al comma 6 dello stesso art.17, alla compatibilità in rapporto al Piano Territoriale Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati e per il contributo in merito alla verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica.

Il progetto preliminare della Variante Parziale in oggetto è costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa
- Relazione tecnica di verifica assoggettabilità alla Vas
- Norme tecniche di attuazione
- Tav 3e.3/d: Azzonamento del capoluogo scala 1:2000
- Tav 3d.3/d: Azzonamento del capoluogo scala 1:5000

L'Amministrazione Comunale di Marene ha inteso predisporre la Variante Parziale n. 36 al fine di modificare alcune previsioni nel settore dei servizi e del comparto agricolo.

La Variante in argomento, è finalizzata ai seguenti interventi:

- 1) adeguamento dello strumento urbanistico generale alla versione più recente della normativa regionale vigente in materia di commercio al dettaglio nonché ai criteri e regolamenti comunali approvati.
- 2) valorizzazione dell'area produttiva di nuovo impianto TL2 mediante ridefinizione delle modalità attuative in modo da consentirne lo sviluppo urbanistico e la successiva attuazione degli interventi edificatori nell'ottica dell'interesse pubblico.

Preso atto:

- del contenuto della deliberazione comunale di adozione della Variante Parziale e degli elaborati della stessa;
- della puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale;
- della dichiarazione comunale in merito alla conformità con gli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali;
- della dichiarazione comunale in merito alla compatibilità della variante con i progetti sovracomunali;
- dello svolgimento della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS contestualmente alla fase di adozione preliminare e della relativa documentazione di verifica;
- delle istruttorie dei Settori provinciali, che hanno rilevato quanto segue:

Settore Presidio del territorio - Ufficio Pianificazione Territoriale

Esaminati i contenuti della variante parziale in rapporto al Piano Territoriale Provinciale, si ritiene che la variante non presenti elementi di criticità in rapporto ad esso.

Inoltre, tenuto conto delle verifiche effettuate dal Comune, si ritiene siano rispettate le condizioni previste per le varianti parziali.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 2221 DEL 14/12/2022.

Documento firmato digitalmente da LUCIANO FANTINO e stampato il giorno 15/12/2022.

Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.

Provincia di Cuneo, 15/12/2022. Firma _____

Si rileva tuttavia che, in merito alla verifica di compatibilità con in piani sovraordinati di area vasta, la Regione Piemonte ha approvato, con Decreto del Presidente della Giunta regionale del 22 marzo 2019, n.4/R, il Regolamento per l'attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte, che disciplina, attraverso apposite prescrizioni, le modalità da seguire per dimostrare come lo strumento urbanistico di variante rispetti le previsioni del Ppr. A tal fine, per quanto concerne le varianti parziali, si raccomanda di prendere atto dei disposti normativi contenuti nell'art.11 – Regime transitorio – comma 7 e nell'Allegato B. Il Regolamento è in vigore dal 12 aprile 2019.

Nel merito dei singoli interventi proposti si ritiene di evidenziare quanto segue:


2) valorizzazione dell'area produttiva di nuovo impianto TL2

Dalle informazioni territoriali, contenute nella banca dati provinciale, la zona ricade in classe III (Terza) nella Carta dei Suoli alla scala 1:50.000.

Settore Viabilità Cuneo - Saluzzo


Il Settore Viabilità, presa visione della documentazione trasmessa, ritiene osservare che:

- la viabilità pubblica ad anello inserita nelle prescrizioni per l'area S.U.E. 24 (Art. 25 delle Norme di Piano), dovrà essere realizzata fuori dalla fascia di rispetto individuata dall'art. 31 delle Norme: *17 m per la SP 662*. All'interno della fascia di rispetto potranno essere realizzate soltanto le opere previste dall'art. 27 della L.R. 56/1977 e s.m.i.. La fascia di rispetto dovrà essere calcolata dal confine stradale.
- Tutti gli interventi che saranno effettuati ai lati e sulla viabilità di competenza provinciale dovranno essere preventivamente autorizzati dall'ente proprietario, sulla base di specifici progetti esecutivi comprendenti il progetto delle segnaletica orizzontale e verticale, della eventuale illuminazione degli innesti e dei tratti di strada interessati, della organizzazione degli stessi e del ripristino delle condizioni di sicurezza secondo la normativa vigente, mediante bitumatura completa ed eventuale posa di barriere di protezione.



SP 662

A titolo di collaborazione si ritiene far notare che, la Tav. 3e.3/d (Azzonamento del Capoluogo Scala 1:2.000), riporta erroneamente, lungo la SP 662 la rappresentazione/misurazione della fascia di rispetto. La fascia si misura dal confine stradale e non dalla linea bianca della sede stradale (vedi stralcio immagine tavola PRGC).



SP 165

Lungo la SP 165 la fascia di rispetto, invece è stata rappresentata/misurata nel modo corretto, cioè dal confine stradale (vedi stralcio immagini tavole PRGC).

Settore Tutela del territorio - Ufficio controllo emissioni ed energia

Le osservazioni del Settore Tutela Territorio si riferiscono ai seguenti comparti ambientali di competenza: inquinamento acustico, scarichi acque reflue, emissioni in atmosfera e inquinamento elettromagnetico.

In riferimento alla documentazione di cui in oggetto, non vi sono osservazioni in merito e, pertanto, si ritiene - per quanto di competenza – che la variante di che trattasi **possa essere esclusa dalla procedura di VAS** ex art. 20 della L.R. 40/98 e s.m.i..

Settore Risorse del territorio - Ufficio Acque

In relazione alle competenze di cui è titolare, l'Ufficio Acque come esito istruttorio ritiene che la variante al PRGC di cui all'oggetto **non debba essere sottoposta** alla successiva procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

In ogni caso dovrà essere garantita la compatibilità con:

- Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015 - 2021;
- Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte;
- Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), annessa Deliberazione n° 8 del 21.12.2010 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po e Piano di Gestione del Rischio Alluvione;
- D. Lgs. 29.12.2003, n. 387 e s.m.i. e D.M. 10.09.2010.

Si indicano, inoltre, le seguenti condizioni/indicazioni, da inserire nel provvedimento conclusivo:

- impossibilità di individuazione di aree non idonee alla localizzazione di impianti da fonte rinnovabile (D.lgs. 387/03);
- non interferenza con le aree di salvaguardia delle captazioni ad uso potabile;
- impossibilità di prevedere la costruzione di captazioni idriche che consentano la comunicazione tra la falda freatica e le falde profonde ai sensi dell'art. 2, comma 6 L.R. 30 aprile 1996 n° 22 e s.m.i.;
- non interferenza con i diritti delle concessioni legittimamente costituite;
- segnalazione della necessità di acquisire la Concessione di derivazione ai sensi del D.P.G.R. 29/07/2003, n°10/R e s.m.i., in funzione della destinazione d'uso della risorsa, qualora siano previsti nuovi prelievi;
- specificazione che lo stoccaggio in cisterna dell'acqua piovana dalle coperture degli edifici e dalle aree terrazzate, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 10/R e s.m.i., non è soggetta al rilascio di concessione di derivazione.
- segnalazione della necessità di specificare nelle norme di piano che l'approvazione delle varianti di destinazione d'uso del suolo non determina l'attribuzione di una dotazione idrica, e che pertanto, non può essere utilizzata acqua concessa per un differente uso senza che sia stata richiesta specifica variazione della concessione di derivazione.

Tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati ai sensi dell'art. 17, comma 7, della LR 56/77 e s.m.i..

Considerato che:

- nella variante parziale in oggetto non emergono evidenti incompatibilità con il Piano Territoriale Provinciale - approvato con D.C.R. n. 241-8817 in data 24.2.2009 - e con i progetti sovracomunali approvati di cui questa Amministrazione è a conoscenza;
- quanto sopra evidenziato dagli Uffici costituisce formulazione di osservazioni e contributo in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS ;
- il termine per il parere della Provincia scade in data 17.12.2022, essendo l'istanza pervenuta completa il giorno 17.11.2022, prot. n. 67820;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 2221 DEL 14/12/2022.

Documento firmato digitalmente da LUCIANO FANTINO e stampato il giorno 15/12/2022.

Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.

Provincia di Cuneo, 15/12/2022. Firma _____

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Costo n. 60225 "Programmazione territoriale" e non comporta impegni di carattere finanziario;

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n.62, 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia;

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;

Vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali";

Atteso che sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento;

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

Visti:

- la LR 56/ 77 e s.m.i.;
- il Piano Territoriale Provinciale, approvato con DCR n. n. 241-8817 del 24.2.2009, divenuta esecutiva il 12 marzo 2009 con la pubblicazione sul BUR n. 10 del 12.3.2009;
- la Legge n. 56 del 7/4/2014;
- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in quanto compatibile;
- gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- lo Statuto.

Tutto quanto sopra esposto e considerato

DETERMINA

- **di considerare** le premesse parti integranti e sostanziali del presente atto;

- **di esprimere**, ai sensi dell'art. 17 L.R. 56/77, come modificato dalle LLRR 21.03.2013, n.3 e 12.08.2013, n.17, parere di compatibilità della "VARIANTE PARZIALE n. 37" al PRG del Comune di MARENE in premessa descritta, con il Piano Territoriale Provinciale approvato con delibera di Consiglio Regionale n. 241-8817 del 24.2.2009 e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza;

- **di dare atto che** vengono rispettate le condizioni di classificazione come parziale della variante di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) del comma 5 dell'art. 17 della LR 56/77 e s.m.i. e dei corrispondenti parametri di cui al comma 6 del medesimo articolo;

- **di richiamare** le indicazioni dell'Ufficio Pianificazione Territoriale e del Settore Viabilità, quali osservazioni ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della LR 56/77 e s.m.i.;

Copia cartacea di originale digitale. DETERMINAZIONE N. 2221 DEL 14/12/2022.
Documento firmato digitalmente da LUCIANO FANTINO e stampato il giorno 15/12/2022.

Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.
Provincia di Cuneo, 15/12/2022. Firma _____

- **di richiamare** i contributi espressi in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS dal Settore Tutela del Territorio e dal Settore Risorse del Territorio, per i quali si ritiene che la Variante in oggetto possa essere esclusa dalla Valutazione Ambientale Strategica;
- **di trasmettere** al Comune di MARENE il presente atto per i successivi provvedimenti di competenza.

Il Dirigente
dott. Luciano Fantino

Dipartimento di Prevenzione

S.S.D. Ambiente

Dirigente: Dr.ssa Camilla LION

☎ (+39) 0171 450 372

✉ ambiente@aslcn1.it

PEC: dip.prevenzione.aslcn1@legalmail.it

Cuneo, (data protocollo)

Spett.le.

COMUNE di

12030 MARENE CN

alla c.a. *Responsabile del Procedimento*
Arch. Graziella RAVERA

Oggetto: Variante parziale n. 37 al P.R.G.C. – Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (V.A.S.) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Parere igienico-sanitario.

Con riferimento alla nota di codesto Comune prot. n. 007773 del 16/11/2022 relativa all'oggetto, registrata a prot. ASLCN1 al n. 0144361 in pari data, dopo esame della documentazione allegata alla medesima, si rileva che per gli interventi in previsione non si evidenziano, per quanto di competenza, problematiche sanitarie tali da richiedere l'assoggettabilità alla V.A.S..

Tuttavia preso atto che la variante di cui trattasi prevede oltre l'aggiornamento cartografico della perimetrazione di alcune aree destinate inizialmente alle attività commerciali con possibilità di insediamento di medie e grandi strutture commerciali ed ora ad attività produttive e commerciali al dettaglio in sede fissa con le conseguenti modifiche delle N.T.A. si dovrà necessariamente:

- Favorire per quanto possibile il principio della limitazione del consumo di suolo, il quale avrebbe come fine di giungere all'obiettivo del consumo zero e alla conservazione qualitativa e quantitativa delle aree agricole, tutelando il territorio agricolo e favorendo il recupero e la rigenerazione urbana di zone già edificate;
- Dovrà essere garantita la sostenibilità dell'intervento in relazione alla potenzialità ed organizzazione dei sistemi locali di raccolta/smaltimento rifiuti, depurazione acque reflue, nonché di approvvigionamento idrico in relazione all'incremento di densità produttivo/commerciale e conseguente possibile incremento di produzione di alcune tipologie di rifiuti solidi urbani e di acque reflue dovute alla specifica attività. Si rimanda ai rispettivi Enti gestori dei servizi la puntuale valutazione di tali aspetti (come da NTA

proposte);

- Nella realizzazione degli edifici siano privilegiate, per quanto possibile, scelte tecniche atte a consentire il risparmio di fonti energetiche ed idriche ad es. mediante l'utilizzo delle migliori tecnologie relative alle prestazioni energetiche degli edifici. In particolare dovrà essere considerata l'ottimizzazione dell'isolamento termico degli interni e la minimizzazione del fabbisogno energetico per la climatizzazione estiva e invernale, l'utilizzo del massimo grado della luce naturale per l'illuminazione naturale degli spazi interni, la razionalizzazione dei consumi energetici mediante l'impiego di lampade ad elevata efficienza per l'illuminazione interna/esterna, potrebbe essere considerato l'impiego di impianti solari termici o fotovoltaici eventualmente integrati nelle opere da realizzare; l'irrigazione delle aree verdi dovrà essere possibilmente assicurata tramite l'utilizzo di sistemi di riciclo di acque meteoriche (vasche per le acque per la raccolta delle acque piovane);
- della permeabilità dei suoli mediante la dimostrazione della massima riduzione della superficie impermeabile scolante, ottenibile attraverso l'utilizzo di pavimentazioni permeabili per cortili, marciapiedi, parcheggi, e la previsione dell'uso di manto bituminoso (seppure del tipo drenante) solo nei luoghi di maggior frequenza di passaggio;
- Nella realizzazione delle opere di urbanizzazione occorre verificare laddove ci siano interferenze con la rete fognaria, la quota della generatrice inferiore dell'acquedotto sia possibilmente superiore a quella della generatrice superiore della fognatura; in ogni caso occorre verificare che nell'evenienza di incroci tra la condotta dell'acquedotto e la condotta della fogna entrambe siano contenute in distinti manufatti, a tenuta ed ispezionabili, di idonea lunghezza [punto 3), lett. A), par. 6) dell'allegato II del D.M. 26 marzo 1991 "Norme Tecniche di prima attuazione del D.P.R. 236/88];
- Rivedere il piano di zonizzazione acustica (approvato con DCC N. 46 del 27/11/2013) e nel caso apportare le modifiche adeguando i limiti previsti in relazione alle nuove destinazioni d'uso e con particolare riferimento all'aumento del traffico veicolare.

Per quanto riguarda la valutazione dal punto di vista idrogeologico e geomorfologico delle trasformazioni proposte, ivi comprese la compatibilità con le condizioni di dissesto e pericolosità e con l'equilibrio idrogeologico del territorio, si rimanda alla normativa vigente in materia ed alle valutazioni dei settori regionali/comunali competenti.

Per eventuali informazioni in merito, potrà essere contattato il referente dell'istruttoria: Dott. Gianfranco ZAZZERA – SSD AMBIENTE Sede di Saluzzo (Cn) – Tel. 0175.215613.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono i migliori saluti.

Il Dirigente

Dr.ssa Camilla LION

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.*

GZ/gz

N. di prot. nell'oggetto del messaggio PEC
Dati di prot. nell'allegato "segnatura. xml"
TRASMISSIONE VIA PEC

Comune di Marene
Via Stefano Gallina, n.45
12030 Marene (CN)
marene@cert.ruparpiemonte.it

Rif. Vs. prot. n. 7773/2022, prot. Arpa n. 104704/2022
DoQui: CN004117/ARPA – B2.04 – Comune di Marene – H10_2022_01400/ARPA – B2.04 – Variante Parziale 37

**OGGETTO: Variante Parziale 37 al P.R.G.C.
Verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS secondo l'art 12 del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.
Richiesta contributo di competenza**

Con riferimento alla procedura di cui all'oggetto e al fine di rendere la consulenza e il supporto tecnico-scientifico ai sensi della normativa regionale vigente alle Amministrazioni chiamate a formulare i previsti atti, Arpa Piemonte formula le osservazioni di competenza, come da relazione allegata alla presente.

Con l'occasione si porgono cordiali saluti.

il Dirigente Responsabile
della S.S. "Attività di Produzione Sud Ovest"
Dott. Ivo Riccardi
(firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da: Ivo Riccardi
Data: 20/12/2022 16:10:39

Il Funzionario Istruttore
Maria Lisa Procopio
e-mail m.procopio@arpa.piemonte.it

STRUTTURA COMPLESSA “Dipartimento territoriale Piemonte Sud Ovest”
Struttura Semplice H.10.02 “Attività di Produzione Sud Ovest”

CONTRIBUTO TECNICO SCIENTIFICO

Pratica H10_2022_01400
Risultato atteso: B2.04

Comune di Marene – Provincia di Cuneo

**Procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi
dell’art 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Variante Parziale 37 al P.R.G.C.**

Consultazione dei soggetti con competenze ambientali

Redazione	Collaboratore tecnico prof.le	Nome: Maria Lisa Procopio
Verifica e Approvazione	Responsabile attività istituzionali di Produzione	Nome: Ivo Riccardi

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Sud Ovest – Struttura Semplice Attività di Produzione
Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo - Tel. 0171329211

dip.cuneo@arpa.piemonte.it - PEC dip.cuneo@pec.arpa.piemonte.it – www.arpa.piemonte.gov.it

1. Premessa

Oggetto della presente relazione è la valutazione della documentazione predisposta per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica – fase di verifica di assoggettabilità, relativa alla proposta di Variante Parziale 37 presentata dal Comune di Marene.

Nell'ambito della verifica di assoggettabilità alla procedura di V.A.S., ARPA Piemonte si configura, per quanto concerne gli aspetti ambientali di competenza dell'Agenzia, quale supporto tecnico-scientifico all'Autorità Competente per la Verifica di assoggettabilità a V.A.S.

2. Obiettivi della Variante

Per quanto dichiarato, la proposta di Variante Parziale in oggetto prevede quanto segue:

- **MODIFICA 1 – ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA REGIONALE SUL COMMERCIO AL DETTAGLIO**


Con Delibera del Consiglio n° 17 del 17/04/2007 l'Amministrazione Comunale di Marene ha approvato i "Criteri per l'apertura, il trasferimento e/o l'ampliamento di medie e grandi strutture di vendita ed individuazione aree per il commercio al dettaglio in sede fissa per esercizi di vicinato, addensamento storico rilevante A1 e localizzazione commerciale urbano-periferica L2" in accordo a quanto emanato dalla D.C.R. n. 563-13414/99 così come modificata e integrata dalla D.C.R. n. 347-42514 del 23 dicembre 2003 e dalla D.C.R. n. 59-10831 del 24 marzo 2006. Rispetto ai criteri precedentemente approvati, l'aggiornamento dei criteri per l'insediamento delle attività di commercio al dettaglio ha stralciato la localizzazione L2 inserita nell'area urbanistica D4-TL2/c e risulta individuato il solo addensamento storico rilevante A.1 che viene ripermetrato e leggermente ampliato per ricomprendere porzioni di centro storico in cui sono insediati esercizi di commercio al dettaglio. Eventuali localizzazioni di tipologia L1 possono essere riconosciute in sede di istruttoria delle istanze commerciali, laddove è ammessa la destinazione d'uso di commercio al dettaglio e previa verifica dei parametri utili all'individuazione di localizzazioni commerciali urbane non addensate.

- **MODIFICA 2 – MODIFICHE ALLA PIANIFICAZIONE DELL'AREA URBANISTICA D4-SUE 24**


L'area in questione rientra tra quelle per impianti produttivi artigianali e industriali "D4"; in particolare, l'area è perimetrata e denomina "sub area TL2", ha una superficie di 70.860 m² e le previsioni di attuazione avvengono mediante preliminare approvazione di unico Strumento Urbanistico Esecutivo (SUE 24) realizzabile in più comparti funzionali.

L'aggiornamento della pianificazione dell'area si rende necessario per i seguenti motivi:

- all'interno dell'area il vigente P.R.G.C. aveva individuato una localizzazione commerciale di tipo L2 che, nei criteri comunali commerciali, è stata stralciata;
- il PEC redatto da un Soggetto Attuatore nel 2003 risulta scaduto con le seguenti conseguenze:
 - sono state frazionate le aree da asservire alla viabilità principale e servizi pubblici (parcheggi e verde) annessi;
 - è stato edificato un lotto fondiario ma le opere di urbanizzazione non sono state completate;
 - le aree previste a standard nel PEC approvato e le aree fondiarie rimaste invendute in capo al Soggetto Attuatore (circa mq. 38.000) sono passate in Proprietà al Demanio e da questo, mediante Decreto di trasferimento prot. n. 2019/3706/DR-TO del 29.03.2019, in Proprietà al Comune di Marene;
- l'area versa in uno stato avanzato di degrado e abbandono;
- è stata depositata una manifestazione di interesse da parte di un Soggetto Giuridico che vorrebbe insediare la propria attività di servizi di ingegneria e di produzione di carpenteria metallica, sistemi di sicurezza e anticaduta, su una parte dell'area prevedendo la completa realizzazione delle opere di urbanizzazione.



Estratto del vigente P.R.G.C.



Estratto di cartografia di Progetto di Variante al P.R.G.C. vigente



Foto aerea dell'area oggetto di variante – Fonte: Relazione Tecnica

3. Caratteristiche degli impatti potenziali della variante espresse sulla base della documentazione presentata

Considerando che l'area di cui al punto di modifica 2 non è interessata da alcuna attività edificatoria, si ritiene che l'attuazione di quanto previsto comporterà la perdita irreversibile della risorsa suolo nell'area in questione pertanto, ricordando l'importanza della risorsa suolo, che si può ritenere una risorsa limitata sostanzialmente non rinnovabile¹, ed evidenziando che uno degli obiettivi definiti dall'UE è di raggiungere entro il 2050 un consumo netto di suolo pari a zero², si sottolinea la necessità di compensare adeguatamente la perdita della risorsa suolo attraverso l'individuazione da parte dell'Amministrazione di interventi volti a valorizzare porzioni del territorio comunale di interesse ambientale rilevante, non limitandosi a quegli interventi aventi caratteristiche di mera mitigazione puntuale.

Si consideri inoltre che l'area in questione:

- È caratterizzata da una classe di capacità di uso del suolo III: secondo l'art. 26 del PTR approvato con DCR 122.29783 del 21.07.2011:
 - o *“Il PTR riconosce quali territori vocati allo sviluppo dell'agricoltura quelli ricadenti nella I e II classe di capacità d'uso, rappresentati indicativamente nel cartogramma della capacità d'uso del suolo (tav. A).
 Gli strumenti di governo del territorio, alle diverse scale, in coerenza con quanto alla normativa del PPR, individuano i territori vocati all'agricoltura, anche in relazione ad altri parametri, quali ad esempio la presenza di colture specializzate (i territori inseriti all'interno dei disciplinari dei prodotti a Denominazione di Origine), ovvero di territori ricadenti in III classe di uso del suolo, qualora i territori di I classe siano assenti o inferiori al 10%;*
 - o *In ragione di quanto sopra, in coerenza con il piano territoriale provinciale e la programmazione settoriale, la pianificazione locale provvederà, per i diversi ambiti, a definire azioni volte a limitare le trasformazioni dell'uso del suolo agricolo che comportano impermeabilizzazione, erosione e perdita di fertilità;”;*
- È interessata dalla morfologia insediativa m.i.10 “Aree rurali di pianura o collina”, disciplinate dall'art. 40 delle NdA del PPR: il comma 5g prevede che entro le aree di cui al presente articolo la pianificazione locale dovrebbe stabilire normative atte a “consentire la previsione di interventi eccedenti i limiti di cui al punto f. qualora vi sia l'impossibilità di reperire spazi e

¹ “Il suolo è lo strato superiore della crosta terrestre, costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi, che rappresenta l'interfaccia tra terra, aria e acqua e che ospita gran parte della biosfera. [...] Visti i tempi estremamente lunghi di formazione del suolo, si può ritenere che esso sia una risorsa limitata sostanzialmente non rinnovabile” (Munafò, M. (a cura di), 2022. Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Edizione 2022. Report SNPA 32/22).

² Munafò, M. (a cura di), 2022. Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Edizione 2022. Report SNPA 32/22: “La prospettiva della nuova strategia è di avere entro il 2050 tutti gli ecosistemi dei suoli dell'UE in buona salute e dunque più resilienti. Per questo, sono ritenuti necessari cambiamenti molto profondi nel corso dell'attuale decennio e vengono definiti obiettivi di medio termine e di lungo periodo.

Gli obiettivi di medio termine, da raggiungere entro il 2030 sono:

- combattere la desertificazione, ripristinare le terre degradate, comprese quelle colpite da desertificazione, siccità e inondazioni, e battersi per ottenere un mondo privo di degrado del suolo (Obiettivo per lo sviluppo sostenibile 15.3);
- ripristinare vaste superfici di ecosistemi degradati e ricchi di carbonio, compresi i suoli;
- raggiungere l'obiettivo di un assorbimento netto dei gas a effetto serra pari a 310 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente all'anno a livello di UE per il

volumi idonei attraverso interventi di riqualificazione degli ambiti già edificati o parzialmente edificati, affrontando organicamente il complesso delle implicazioni progettuali sui contesti investiti; in tali casi gli interventi dovranno comunque non costituire la creazione di nuovi aggregati, ma garantire la continuità con il tessuto edilizio esistente e prevedere adeguati criteri progettuali, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale".

Visto l'intervento in ambito produttivo, si richiama l'art.21 del PTR approvato con DCR n. 122-29783 del 21/07/2011, per cui i nuovi insediamenti produttivi dovrebbero configurarsi come Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA) di cui al D.Lgs 112/1998 ed all'art. 3 della LR 34/2004. Si consiglia dunque di seguire le indicazioni riportate nel documento della Regione Piemonte relativo alle "Linee Guida per le Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA)" (B.U.R. 6 agosto 2009, n. 31 - Suppl. Ordinario n. 1).

Si consideri altresì che ai sensi del comma 5b del medesimo articolo "gli strumenti di pianificazione a livello locale, sulla base delle indicazioni di cui al comma 4, individuano gli insediamenti esistenti da attrezzare, completare e valorizzare e definiscono azioni volte a garantire l'ampliamento delle aree per attività produttive esistenti al momento dell'approvazione del piano quando siano dimostrate: la necessità dell'intervento, l'impossibilità di provvedere attraverso il riordino, completamento e densificazione dell'esistente, la capacità del sistema infrastrutturale esistente di assolvere all'incremento di domanda di mobilità indotta".

Si sottolinea inoltre la necessità che sia assicurato un idoneo recapito delle acque derivanti dal dilavamento delle superfici scolanti (di origine meteorica e non) anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 113 comma 4 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Si evidenzia anche la necessità di gestire in modo ottimale le acque derivanti dal dilavamento meteorico delle superfici scolanti prevedendo, così come indicato dall'articolo 27³ del nuovo PTA⁴, trattamenti appropriati delle stesse.

Infine, le attività che si insedieranno dovranno essere preventivamente autorizzate dagli enti competenti ai fini del rilascio delle necessarie autorizzazioni.

Al fine di favorire il risparmio idrico, qualora non già previsto, si chiede di considerare la possibilità di riutilizzare le acque meteoriche depurate e, soprattutto, quelle derivanti dalle coperture, in quanto non potenzialmente suscettibili di inquinamento, opportunamente stoccate, per usi compatibili quali l'irrigazione del verde o per l'impianto antincendio.

Si chiede inoltre di ridurre le pressioni ambientali indotte dall'aumento di traffico indotto seguendo quanto indicato in merito dalle linee guida APEA (pag. 53):

- "*La riduzione delle pressioni ambientali prodotte dal traffico veicolare e dai trasporti è un obiettivo strategico da perseguire in un'APEA. Al fine di pervenire a questo obiettivo, le azioni devono essere indirizzate soprattutto al raggiungimento di obiettivi generali, volti a garantire una mobilità sostenibile delle persone e delle merci (prevedendo forme d'incentivazione per l'uso di mezzi di trasporto alternativi a quello tradizionale su gomma e gestione collettiva dei trasporti - taxi collettivo, il car pooling, il car sharing e il park and ride, navette a basso impatto ambientale, piste ciclo-pedonali, ecc.), la massimizzazione della sicurezza stradale (attraverso la manutenzione, la risoluzione di nodi critici e la corretta illuminazione degli spazi esterni), nonché l'ottimizzazione della circolazione interna ed esterna all'area (attraverso idonee condizioni di accessibilità all'area, di collegamento con i principali assi di comunicazione e la razionalizzazione degli spazi comuni). Gli obiettivi principali da perseguire sono: 1. Garantire una mobilità sostenibile delle persone e delle merci; 2. Massimizzare la sicurezza stradale; 3. Ottimizzare la circolazione interna ed esterna all'area".*

³ - "4. I regolamenti edilizi comunali prevedono: a) l'obbligo di un adeguato trattamento, prima del loro recapito nel corpo ricettore, delle immissioni delle acque meteoriche di cui al comma 1, lettera b);"

Il comma 1 lettera b) prevede quanto segue:

- "1. Fermo restando il divieto di scarico di acque meteoriche nelle acque sotterranee, ai fini della prevenzione dei rischi ambientali, sono assoggettati a disciplina ai sensi dell'articolo 113 del d.lgs. 152/2006:

b) le immissioni in acque superficiali e sul suolo delle acque meteoriche effettuate tramite condotte separate provenienti dalle superfici impermeabilizzate di insediamenti o comprensori industriali, artigianali, commerciali e di servizio non allacciate alle pubbliche reti fognarie."

⁴ Il 2 novembre 2021 il Consiglio Regionale ha approvato l'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque (PTA 2021) con [D.C.R. n. 179 - 18293](#), a seguito della [D.G.R. n. 8-3089 del 16 aprile 2021](#) di riassunzione della proposta al Consiglio di revisione del Piano

Al fine di garantire il rispetto della normativa vigente in ambito acustico, si raccomanda che all'atto dell'inserimento dell'attività produttiva l'autorità competente richieda una valutazione di impatto acustico che tenga conto anche delle eventuali attività di carico – scarico merci, ecc. Si chiede infine di valutare preventivamente l'efficienza e la capacità effettiva dell'impianto di depurazione a fronte della realizzazione della nuova attività produttiva, non avendo la scrivente riscontrato indicazioni in merito.

Si prende atto che nell'elaborato “*Relazione tecnica*” è stata eseguita la verifica di compatibilità della Variante con il PPR e che, a giudizio dei redattori dell'elaborato indicato, le modifiche previste dalla Variante in oggetto non risultano in contrasto con gli obiettivi previsti dal Piano Regionale sopra citato. Tuttavia, non è chiaro se suddetta verifica sia stata eseguita seguendo quanto disposto dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 marzo 2019, n. 4/R *Regolamento regionale recante: “Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell'articolo 8 bis comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela e uso del suolo) e dell'articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr.”*.

4. Conclusioni

A seguito della valutazione della documentazione tecnica in merito alla Variante Parziale in oggetto si ritiene che quanto previsto possa non essere assoggettato a Valutazione Ambientale Strategica, ma in considerazione del previsto inserimento di una nuova attività produttiva, si chiede che il parere motivato argomenta le strategie e gli indirizzi che l'Amministrazione Comunale intende perseguire per garantire la compatibilità ambientale di quanto previsto, valutando opportunamente come rendere efficaci le indicazioni fornite dalla scrivente Agenzia in fase di attuazione degli interventi previsti in variante e provvedendo ad individuare adeguati interventi di compensazione a fronte del consumo di suolo.

Si raccomanda inoltre di prevedere soluzioni progettuali di qualità funzionale⁵ che garantiscano la riduzione del fabbisogno energetico ed idrico, la sostenibilità energetico-ambientale (mediante l'utilizzo di impianti e sistemi ecocompatibili derivanti da fonti energetiche rinnovabili), la riduzione della produzione di rifiuti ed il miglioramento della gestione degli stessi.

Si chiede altresì di valutare la necessità di piantumare fasce di vegetazione arborea arbustiva a confine dell'area produttiva in questione. Nella scelta delle essenze si chiede di utilizzare specie autoctone, escludendo quindi le specie alloctone, sia invasive⁶ che non. Le fasi di progettazione e realizzazione del verde dovranno svilupparsi contestualmente a quelle di edificazione, in modo da garantire, fin da subito, soluzioni paesaggisticamente apprezzabili. La realizzazione di quinte arboreo arbustive dovrà essere prevista in caso di nuovi edifici che si interfacciano con ambiti agricoli integri.

Si ricorda infine che per quanto riguarda i materiali estratti come terre e rocce da scavo da collocare all'esterno del sito ovvero al suo interno, il riferimento normativo è il D.P.R. n. 120/2017⁷ (ex art. 21 e 24), ovvero nel caso di una gestione di materiali con qualifica di rifiuto è la Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Relativamente alle potenziali interferenze sull'assetto morfologico delle trasformazioni proposte, ivi comprese la compatibilità con le condizioni di pericolosità e dissesto idrogeologico del territorio, si rimanda alla normativa vigente in materia ed alle valutazioni degli enti competenti.

Relativamente alle possibili implicazioni di carattere sanitario si rimanda alla normativa vigente in materia ed alle valutazioni settoriali degli uffici ASL.

⁵ Si chiede di seguire e di inserire, se non ancora effettuato, nelle NdA di piano le prescrizioni di carattere mitigativo indicate nei contributi emessi in occasione di precedenti varianti.

⁶ La D.G.R. n. 1-5738 del 07/10/2022 approva gli “*Elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte*”, quale aggiornamento ed in sostituzione di quelli approvati con D.G.R. 24- 9076 del 27 maggio 2019 (“*Aggiornamento elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte approvati con DGR 33-5174/17 “Aggiornamento elenchi delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte approvati con DGR 23-2975/16 e approvazione del documento “Linee guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale”*”).

⁷ Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. (17G00135) (GU Serie Generale n.183 del 07-08-2017)